

RIDUZIONI

Il Regolamento I.U.C. - Componente Ta.Ri prevede riduzioni del tributo riservate a:

- privati cittadini (utenze domestiche) e società (utenze non domestiche) che svolgano attività di compostaggio attraverso l'utilizzo di una compostiera propria.
- attività commerciali, artigianali, industriali, di servizi, enti (utenze non domestiche) che dimostrino di aver regolarmente avviato al riciclo rifiuti assimilati mediante il ritiro presso l'attività, a cura di ditte specializzate.

PER I PRIVATI CITTADINI (UTENZE DOMESTICHE) E PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI, INDUSTRIALI, DI SERVIZI ED ENTI (UTENZE NON DOMESTICHE)

COMPOSTAGGIO

La riduzione legata al compostaggio domestico e non è pari al 10% (utenze domestiche) al 20% (utenze non domestiche - Bar) e del 40% (Utenze non domestiche - Ristoranti- Ortofrutta, pescheria, pizza al taglio) della tariffa dovuta e si applica previa richiesta del contribuente che attesti di praticare in modo continuativo attività di compostaggio. Il diritto alla riduzione decorre dalla data di presentazione della domanda e continuerà ad avere effetto per il futuro, a meno che non vengano a modificarsi le relative condizioni che debbono essere tempestivamente comunicate al Comune. Per usufruire della riduzione occorre presentare richiesta all'Area Economico Finanziaria a seguito di messa in opera della compostiera entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio attività di compostaggio.

La compostiera può essere richiesta in comodato d'uso gratuito al gestore della raccolta dei Rifiuti (Cosea Ambiente) c/o l'ufficio relazioni al pubblico URP, oppure acquistata direttamente dall'utente in qualsiasi rivenditore di articoli da giardino, il cui scontrino è da allegare alla richiesta. Il contribuente che dichiara di voler praticare il compostaggio e di voler usufruire dell'apposita riduzione ha l'obbligo di sottostare ai controlli da parte dell'Ente sul corretto svolgimento dell'attività.

ULTERIORI RIDUZIONI TARIFFARIE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi della Legge 147/2013, comma 659:

a. la tariffa del tributo è ridotta del 20% nelle seguenti ipotesi:

- abitazioni tenute a disposizione o altro uso limitato e discontinuo per meno di 183 giorni;
- locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente per meno di 183 giorni. La predetta riduzione si applica se tali condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di 183 giorni all'anno all'estero;

b. la tariffa del tributo è ridotta del 10% in caso di fabbricati rurali ad uso abitativo.

2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data di variazione se vengono rispettati i termini previsti del 30 giugno dell'anno successivo al diritto, in caso contrario dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

4. L'ammontare delle riduzioni previste dal presente regolamento non deve superare il 70% del tributo.

5. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate a partire dalla detrazione maggiore.

RIDUZIONE PER IL RICICLO UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo.

2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare, con esclusione degli imballaggi secondari e terziari, e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione verra' determinata secondo la tabella seguente:

| DA | A | RIDUZIONE |
|-------|-----|-----------|
| 0 | 30% | NESSUNA |
| 30,1% | 50% | 15% |
| OLTRE | | 25% |
| | | |

Al fine dell'attribuzione della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio di ogni anno apposita dichiarazione attestante la quantita' di rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente.

A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantita' dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformita' alle normative vigenti. E' facolta' del soggetto gestore, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Per il calcolo dell'incentivo si considera come quantita' totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attivita' ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

2. Qualora si dovessero rilevare delle difformita' tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD o altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvedera' a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata comprensiva di interessi e sanzioni.

RIDUZIONE PER LA NON DETENZIONE DI APPARECCHI PER IL GIOCO D'AZZARDO

In base alla Delibera GM n. 73 dell'08/07/2015 e al vigente Regolamento dell'applicazione della IUC - componente Ta.Ri art. 25 comma 3°.

Coloro che non detengano all'interno del proprio locale videopoker , slot machines, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro devono presentare richiesta di riduzione all'ufficio Tributi entro il termine del 20 gennaio dell'anno successivo alla data di decorrenza della riduzione.